

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2140)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1987

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione
a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 febbraio 1982, n. 46 (« Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ») fu ispirata dalla necessaria esigenza di razionalizzazione e di consolidamento organico dell'intervento pubblico nell'economia nazionale, al fine di promuovere nel settore della ricerca e dell'innovazione, attraverso un forte impegno finanziario, lo sviluppo di processi metodologici e tecnologici altamente qualificanti, idonei ad accrescere complessivamente la competitività dell'industria

italiana e degli enti pubblici economici che svolgono attività produttiva.

Al riguardo giova ricordare infatti che il « Fondo speciale per la ricerca applicata » fu istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Detta disposizione, poi in parte innovata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, e modificata dalla legge n. 675 del 1977, prevedeva varie forme di sostegno, quali la partecipazione dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), presso cui era costituito il Fondo, al capitale di società di ricerca;

i crediti agevolati; gli interventi nella spesa e l'erogazione di contributi a favore, essenzialmente, di imprese industriali e enti economici.

La successiva legislazione, e in particolare gli articoli da 1 a 13 della legge n. 46 — riguardando i successivi il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », istituito presso il Ministero dell'industria, che qui non rileva — hanno affinato e integrato le procedure di ammissione agli interventi di sostegno, ridisegnato i soggetti assistibili e precisato le attività finanziabili; assicurando al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica più attivi e pregnanti interventi decisionali, sia pure nell'ambito degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI.

In questo quadro, di consolidata esperienza degli interventi di incentivazione nel settore della ricerca applicata, il Governo ritenne di dover presentare, parallelamente al disegno di legge finanziario — che non contemplava il rifinanziamento del Fondo — il disegno di legge (Atto Camera n. 4038) recante « Ulteriore finanziamento per l'attuazione di interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Con l'accennato provvedimento, oltre allo stanziamento di risorse finanziarie per il Fondo, erano — tra l'altro — previsti tre limiti di impegno decennale, di lire 100 miliardi ciascuno, per la concessione di contributi in conto interessi su mutui concessi dall'IMI, come ulteriore forma di intervento.

L'iter parlamentare, mentre ha portato ad inserire correttamente, nella legge finanziaria, l'autorizzazione di spesa connessa al rifinanziamento del Fondo, ha previsto, altresì, nella tabella C — Ministero del Tesoro — dello stesso provvedimento, relativo alle voci da includere nel fondo speciale in conto capitale, la finalizzazione « Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione », con importi, per il triennio 1987-1989, rispettivamente di 100, 200 e 300 miliardi, corrispondenti ai limiti di impegno previsti, appunto, per l'inter-

vento di nuova istituzione, di cui si è sopra fatto cenno (contributo in conto interessi).

La sostanziale devitalizzazione dell'atto Camera n. 4038, che assicurava altresì all'Ufficio del Ministro per la ricerca il compito di individuare la quota del Fondo da destinare ai programmi di ricerca (articoli 8-13 della legge n. 46), ha indotto il Governo a ritirare il provvedimento per trasformarlo in altro di maggiore respiro organico, anche al fine di consentire l'estensione degli interventi di sostegno nell'ambito internazionale, e segnatamente del programma EUREKA. Mentre dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1986 la parte dell'originario schema di disegno di legge concernente gli strumenti di incentivazione per la ricerca industriale nel campo della cooperazione internazionale, attesa l'urgenza, è stata stralciata e trasfusa nel decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986), la presente normativa risponde alla esigenza razionalizzatrice di cui s'è detto, riaffermando in particolare il principio connesso con l'istituzione della nuova forma di intervento già prevista dall'atto Camera n. 4038.

Questo intervento, come già allora ricordava la relazione, « si rende da un lato necessario per poter fronteggiare le richieste di rilevante entità connesse ai progetti di ricerca proposti dalle grandi imprese, progetti che attualmente non trovano sufficiente capienza nelle risorse disponibili sul Fondo IMI; dall'altro si rende opportuno per ridurre l'impatto di spesa sul bilancio dello Stato, limitandosi l'intervento pubblico alla corresponsione dei soli contributi per l'abbattimento del costo del denaro in relazione a capitali mobilitati dallo stesso IMI ».

È appena il caso di osservare ancora che l'articolo di apertura riproduce, con affinamenti testuali diretti ad evitare espressioni anfibologiche rinvenibili nel testo originario (vedi infatti l'articolo 4 della legge n. 1089 del 1986), il secondo comma dell'articolo 1 dell'atto Camera n. 4038, con la precisazione della sua alternatività rispetto alle altre forme di incentivazione ed il riferimento, quanto alle procedure, alle formalità previste dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1982.

D'altra parte, con il presente disegno di legge si è altresì voluto assicurare, conformemente agli impegni governativi assunti nella recente conferenza di Stoccolma su EUREKA, il finanziamento di studi di fattibilità diretti a valutare, nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, i progetti di ricerca applicata di rilevante respiro ed impegno finanziario, favorendo altresì, in modo esplicito, sul versante nazionale, le piccole e medie imprese attraverso più consistenti misure di sostegno e d'accelerazione istruttoria, essendo direttamente affidata al Ministro per la ricerca la fase di preselezione (articoli 2 e 3).

L'analisi dei successivi articoli porta alle ulteriori, seguenti osservazioni.

Con l'articolo 4 si è voluta assicurare una più consistente e flessibile utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni o enti per le necessità dell'Ufficio del Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, anche per far fronte ai nuovi

compiti connessi con l'attuazione del citato decreto-legge n. 867 del 1986, tenuto conto delle attuali limitazioni numeriche e di utilizzazione previste dall'articolo 12 della legge n. 46.

Gli interventi sul piano internazionale di cui s'è detto e la natura dei programmi nazionali di ricerca suggeriscono l'affinamento del primo comma dell'articolo 5 della legge n. 46 nel modo indicato nell'articolo 5, con la precisazione del secondo comma, che trae origine dalla particolare, unitaria e indivisibile funzione che questi strumenti adempiono, ciascuno nel suo ambito proprio.

Si è prevista altresì la cessazione, dal 1° gennaio 1987, del vincolo di destinazione della quota del Fondo IMI prevista per i settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 costituisce la norma di copertura finanziaria, già prevista dall'atto Camera n. 4038, mentre l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In alternativa alle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI).

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

Art. 2.

1. Nell'ambito degli interventi già previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria è altresì consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilità.

Art. 3.

1. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese possono raggiungere complessivamente il 90 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. In tali casi la misura

massima del contributo nella spesa di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, può raggiungere il 60 per cento del costo stesso.

2. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i progetti presentati dalle piccole e medie imprese, di importo non superiore a lire tre miliardi, salve successive determinazioni del CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono preselezionati con determinazione del Ministro stesso, al fine della successiva proposta di ammissione all'intervento da parte dell'apposito comitato.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei suoi compiti, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di cinquanta unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di appartenenza ».

Art. 5.

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del « Fondo speciale per la ricerca applicata » ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, ed agli articoli da 8 a 12 della legge n. 46 del 1982.

2. Alla fine di ciascun esercizio le somme non utilizzate dagli operatori meridionali in relazione agli interventi di cui agli ar-

ticoli richiamati dal comma 1 affluiscono alle disponibilità complessive del « Fondo speciale per la ricerca applicata ».

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 cessa di avere efficacia il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1987, a lire 200 miliardi per l'anno 1988 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.